

- sottocategoria ML 17.l) container appositamente progettati o modificati per uso militare;
- sottocategoria ML 17.m) traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- sottocategoria ML 17.o) apparecchiature di protezione laser appositamente progettate per uso militare.
- ML 21. Sono inclusi i seguenti prodotti:
  - sottocategoria ML 21.a) software appositamente progettato o modificato per l'uso di prodotti elencati nella LGT;
  - sottocategoria ML 21.b)4. software appositamente progettato per uso militare o appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I).
- ML 22. È incluso quanto segue:
  - solo le tecnologie necessarie per l'utilizzo dei prodotti autorizzati nella stessa licenza generale di trasferimento.

### 1.2. Condizioni da integrare nella licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni

L'elenco che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

|  |   |
|--|---|
| Validità geografica:                   | Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>   |
| Trasferimento a fini di dimostrazione: | trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di usarlo in un ambiente che simuli le condizioni operative. L'espressione «trasferimento a fini di dimostrazione» include le prove di esplosione con un'arma.  |
| Trasferimento a fini di valutazione:   | trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di sottoporlo a prova e condividere i risultati della prova. L'espressione «trasferimento a fini di valutazione» include il trasferimento di tecnologie per la condivisione dei risultati di prova.   |
| Ritrasferimento:                       | Per il ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito alla dimostrazione o valutazione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;</li> <li>b) la pubblicazione di una specifica licenza generale di trasferimento per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito alla dimostrazione o valutazione, a seconda dei casi, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;</li> <li>c) l'integrazione del ritrasferimento nella licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e/o valutazioni.</li> </ul> |
| Durata:                                | gli Stati membri di origine possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito; il fornitore è responsabile del rispetto di tale termine nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Anche lo Stato membro dal quale il prodotto per la difesa viene ritrasferito può specificare un termine per il ritrasferimento, il quale deve essere rispettato dal fornitore o dal suo rappresentante.  |

## 2. SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1° luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

<sup>(1)</sup> Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».

